



Città di Melegnano

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Contenuto del Regolamento.....	Pag. 4
Art. 2 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.....	Pag. 4
Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.....	Pag. 5
Art. 4 - Denuncia occupazioni permanenti.....	Pag. 5
Art. 5 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	Pag. 6
Art. 6 - Concessione e/o autorizzazione.....	Pag. 6
Art. 7 - Occupazioni d'urgenza.....	Pag. 7
Art. 8 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....	Pag. 7
Art. 9 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.....	Pag. 8
Art.10 - Revoca della concessione e/o autorizzazione.....	Pag. 8
Art.11 - Obblighi del concessionario.....	Pag. 8
Art.12 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	Pag. 9
Art.13 - Costruzione di gallerie sotterranee.....	Pag. 9

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 14 - Classificazione del Comune.....	Pag.10
Art. 15 - Suddivisione del territorio in categorie.....	Pag.10
Art. 16 - Tariffe.....	Pag.10
Art. 17 - Soggetti passivi.....	Pag.11
Art. 18 - Durata dell'occupazione.....	Pag.11
Art. 19 - Criterio di applicazione della tassa.....	Pag.11
Art. 20 - Misura dello spazio occupato.....	Pag.12
Art. 21 - Passi carrabili.....	Pag.13
Art. 22 - Autovetture per trasporto pubblico.....	Pag.13
Art. 23 - Distributori di carburante.....	Pag.13
Art. 24 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi e generi vari.....	Pag.13
Art. 25 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	Pag.14
Art. 26 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari.....	Pag.14
Art. 27 - Maggiorazioni della tassa.....	Pag.15
Art. 28 - Riduzione della tassa per le occupazioni permanenti.....	Pag.15
Art. 29 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa.....	Pag.16
Art. 30 - Riduzione della tassa per le occupazioni temporanee.....	Pag.16
Art. 31 - Esenzione della tassa.....	Pag.17
Art. 32 - Esclusione dalla tassa.....	Pag.18
Art. 33 – Sanzioni.....	Pag.19
Art. 34 - Versamento della tassa.....	Pag.19
Art. 35 - Rimborsi.....	Pag.19
Art. 36 - Riscossione coattiva.....	Pag.19
Art. 37 - Controlli.....	Pag.20

Art. 38 - Norme finali.....	Pag.20
Art. 39 - Entrata in vigore.....	Pag.20
Art. 40 - Informazione.....	Pag.20

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità di questo Ente, istituisce e regola la concessione di spazi ed aree pubbliche ed il pagamento della relativa Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed integra la disciplina legislativa, secondo i criteri fissati dalla legge stessa, dettando le disposizioni necessarie per la sua applicazione.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni legislative vigenti e quelle degli ulteriori atti regolamentari di questo comune.

Art. 2

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

3. La tassa risulta dovuta anche in tutti i casi di occupazioni di fatto non preventivamente autorizzate, oltre alla applicazione delle apposite sanzioni amministrative e tributarie, specificamente indicate nell'apposito capo del vigente regolamento comunale delle entrate.

Art. 3

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 507/93).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito, in particolare dei portatori di handicap, e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. L'Amministrazione Comunale, sulla base di criteri prestabiliti, potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 (TRENTA) giorni dalla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 (TRENTA) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 4

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.

3. Al fine di evitare duplicazioni nella tassazione, in caso di subentro nel corso dell'anno nella titolarità della concessione per occupazione permanente (determinato da sub-ingresso, successione, ecc.), la denuncia deve essere presentata dal nuovo titolare entro il termine di cui al comma 1 ma con effetto dall'anno solare successivo.

Art. 5
Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (CINQUECENTO) metri.

Art. 6
Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1, D.Lgs. n.507/93).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni ed in particolare dei portatori di handicap.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 (SESSANTA) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 (DIECI) giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 7 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza e quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Tecnico comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento all'art. 33.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 8 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 507/93).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 (TRENTA) giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. Nel caso di occupazioni temporanee inferiori ai 30 giorni la domanda di rinnovo, come indicata al precedente comma 3 del presente articolo, deve essere presentata sempre entro la data di scadenza dell'occupazione.

Art. 9
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 (QUINDICI) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e, nei giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1, D.Lgs. n.507/93).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quanto altro.

Art. 11
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate al concessionario e non ne è consentita la cessione.

2. In deroga al 1° comma, è consentita la cessione della concessione di posteggio per l'attività del commercio su aree pubbliche, solo nel caso di cessione di azienda commerciale (art.3, comma 7, Legge 28/3/1991 N°110).

3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla Vigilanza ed al personale dei competenti Uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

4. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 13

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, al Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. N° 507/93, è dovuto un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 30 (TRENTA) per cento delle spese medesime.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. N° 507/93, al D.Lgs. N° 566/93, alla L. 549/95 ed alla L. n.488/99.

Art. 14 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla QUARTA classe. La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere conseguentemente modificate le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507.

Art. 15 Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in TRE categorie come da elenco di classificazione delle strade, piazze ed aree pubbliche, deliberato con atto C.C. n. 127 del 17.11.1994 esecutivo ai sensi di legge, con le modalità stabilite dal predetto art. 42 e precisamente:

- Categoria 1^ Centro abitato
- Categoria 2^ Zona limitrofa
- Categoria 3^ Zona periferica

Art. 16 Tariffe

1. Ai sensi dell'art.53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n.388, le tariffe sono approvate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. N° 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni (con arrotondamento alle dieci lire superiori):

- 1^ Categoria 100 per cento
- 2^ Categoria 83,72 per cento
- 3^ Categoria 67,44 per cento.

Art. 17 **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n.507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

3. In caso di subentro nel corso dell'anno nella titolarità della concessione per occupazione permanente (determinato da sub-ingresso, successione, ecc.), la tassa è dovuta per l'anno di variazione della soggettività passiva dal titolare cessante, ferma restando la debenza del tributo a decorrere dall'anno solare successivo da parte del subentrante.

Art. 18 **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 19 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D. Lgs. n.507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura intera superiore.

3. Ai sensi dell'art. 59 della L. 549/95 non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

5. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 20 **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 - D. Lgs. N° 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 (CINQUANTA) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 21 **Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del D. Lgs. N° 507/93, così come sostituito dall'art. 3 - comma 60 - L. 549/95, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. I passi carrabili debbono essere autorizzati dal Comune ed i titolari dell'autorizzazione debbono apporre l'apposito cartello segnaletico ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. N° 285/92 (Nuovo codice della strada) e del D.P.R. N° 495/92.

3. Per accessi, carrabili e pedonali, posti a filo con il manto stradale e privi di opere visibili che rendono concreta l'occupazione e rilevabile la superficie sottratta all'uso pubblico, il Comune può, su richiesta espressa da parte dei proprietari, concedere apposita autorizzazione soggetta a tassazione come per i passi carrabili, previa esposizione dell'apposito cartello segnaletico di cui al comma precedente del presente articolo, venga vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi, comunque per una superficie non superiore ai 10 mq., ai sensi dell'art. 44, comma 8, del D.Lgs. 507/1993.

Art. 22

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D. Lgs. N° 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 23

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzate, sono soggette alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Art. 24

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e generi vari

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, nonché generi vari e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 25
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento -

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. Ai sensi dall'art. 45 del D. Lgs. N° 507/93, così come modificato dall'art. 3 - comma 61 - della L. 549/95, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni.

3. Ai fini di cui al comma precedente, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione di riferimento:

- a) occupazione fino a 4 ore - riduzione del 30% della tariffa;
- b) occupazione da 4 a 12 ore - riduzione del 15% della tariffa;
- c) occupazione da 12 a 24 ore - tariffa intera.

4. Per le occupazioni temporanee di durata:

- a) fino a 14 giorni - tariffa intera;
- b) oltre 14 giorni - riduzione del 35%.

5. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 - D.Lgs. N° 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 26
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
- Casi particolari -

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura tariffaria stabilita dalla Legge in £.1.500 per utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo della Tassa non può essere inferiore a £.1.000.000.

La medesima misura di Tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Il numero complessivo delle utenze di riferimento dell'anno è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 27

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n.507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per lo occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 (VENTI) per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.Lgs. n.507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 (CINQUANTA) per cento per tutte le categorie.

Art. 28

Riduzione della tassa per le occupazioni permanenti

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1- ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

2- ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, in particolare per le occupazioni con intercapedini (ossia bocche di lupo chiuse da griglie insistenti su suolo pubblico), le tariffe sono ridotte al 50 per cento;

3- ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

4- ai sensi dell'art. 45, comma 3, così come modificato dalla L. 549/95, ove le tende, fisse o retrattili, siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.

5- ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 10, per i passi carrabili, compresi quelli di accesso agli impianti per la distribuzione di carburante, la tariffa è ridotta al 50 per cento;

6- ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;

7- ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili e pedonali, esclusi dall'imposizione, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto e a seguito di apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 3 del precedente articolo 20 la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;

8- ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 29
Passi carrabili
- Affrancazione dalla tassa -

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del D.Lgs. N° 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 30
Riduzione della tassa per le occupazioni temporanee

1. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. N° 507/93 (così come modificato dalla L. 549/95), comma 2 lettera c), per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 5 ed art. 46, le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; per le occupazioni temporanee ai fini di cui all'art. 46, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

4. Ai sensi dell'art. 45, comma 5 ed art. 42, comma 5:

- a) le superfici eccedenti a 1.000 mq. vengono calcolate in ragione del 10 per cento;
- b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30 per cento;

6. Ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento per tutte le categorie;

7. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 67 della L. 549/95 per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico in cui l'area occupata ecceda i 10 metri quadrati, si applica la tariffa ridotta dell'80%.

9. Ai sensi dell'art.45, comma 8, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

10.¹ Per il solo anno 2020 – stanti i provvedimenti governativi che hanno determinato la sospensione delle attività connesse al commercio su aree pubbliche le giornate annue di occupazione di suolo pubblico a cura dei titolari di posteggi dell'area mercatale ai fini della convenzione di cui al comma precedente sono computate in numero di 38 giovedì e 36 domeniche.

Art. 31 Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. N° 507/93.

2. Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni realizzate con fioriere ed altri elementi di arredo urbano nel caso in cui queste siano realizzate anche da soggetti privati all'interno del piano di arredo urbano comunale e corrispondano alle specifiche indicate nello strumento urbanistico suddetto.

3. Ai fini dell'esenzione di cui al comma precedente del presente articolo, nelle more dell'approvazione del piano di arredo urbano, le occupazioni debbono essere autorizzate con atto del Sindaco, previo parere dell'Ufficio tecnico comunale.

4. Sono esenti, ai sensi dell'art. 3, comma 67, della L. 549/95, le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico in cui l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

5. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante - soste fino ad un massimo di 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie

¹ Nuovo comma

natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

f) tutte le occupazioni relative a manifestazioni patrocinate dal Comune e realizzate da associazioni, fondazioni e comitati privi di scopo di lucro.

6.2 Per il solo anno 2020 a seguito dei provvedimenti governativi che hanno sospeso l'esercizio di talune attività economiche sono esenti le seguenti occupazioni permanenti:

- **quelle poste in essere dalle attività di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 per quanto attiene a tende aggettanti su suolo pubblico, tavolini ed arredo urbano connesso;**
- **quelle poste in essere e debitamente autorizzate per attività ludiche presso i parchi comunali.**

Art. 32 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. N° 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, finestre sporgenti e simili infissi di carattere stabile.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. N° 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, delle Provincie od al Demanio statale, ad eccezione di quelle previste all'art. 16 comma 2 del presente regolamento.

² Nuovo comma

Art. 33 Sanzioni

1. Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria della Tassa, si rimanda a quanto stabilito con Regolamento delle Entrate dell'Ente.

Art. 34 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art.17 comma 3 del presente regolamento.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero , in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

5. Per gli eventuali versamenti rateizzati si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 5-bis, del D. Lgs. N°507/93.

Art. 35 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune , con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al contribuente spettano gli interessi previsti dalle norme di legge.

Art. 36 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante la metodologia scelta dall'Ente in base a quanto indicato dal vigente Regolamento delle Entrate del comune.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 37

Controlli

1. Il Comune può, in ogni tempo, disporre censimenti e rilevazioni tecniche, tramite proprio personale ovvero professionisti e ditte specializzate nel settore, al fine di rivedere tutte le autorizzazioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche concesse, sia temporanee, sia permanenti, compresi i passi carrabili.

2. Le indagini suddette sono attuate al fine di verificare il rispetto da parte dei contribuenti delle norme regolamentari, tributarie e viabilistiche, e possono comportare anche l'obbligo di compilazione di questionari e prospetti informativi.

3. L'attività di richiesta al contribuente di informazioni e documenti può essere svolta solo su elementi che non sono risultati già disponibili presso gli uffici comunali o presso altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.6 della Legge 27 luglio 2000 n.212 (statuto dei diritti del contribuente).

Art. 38

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2001.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge n.212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate sulla materia da questo Comune.

4. Alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano tutte le norme e gli istituti previsti dal vigente regolamento comunale sulle entrate dell'Ente ad eccetto di quanto specificatamente indicato nel presente regolamento.

Art.40

Informazione

1. Il competente ufficio comunale deve provvedere affinché il presente regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative, vengano portati in tempo utile a conoscenza degli utenti.